

## ALLEGATO 4 Bis – INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO DI INVESTIMENTO ASSICURATIVO

### AVVERTENZA

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, **prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o**, qualora non prevista, **di ciascun contratto assicurativo**, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

### Dati dell'intermediario

Cognome e nome		
Sezione RUI	Numero RUI	Data iscrizione RUI
Indirizzo		
Città	CAP	Prov.
Telefono	Cellulare	
Email	PEC	
Nella qualità di		
<b>ATTIVITA' SVOLTA PER CONTO DI:</b>		
Ellevi Brokers srls - iscrizione RUI B000676060 del 08-02-2021 - sede legale Via del Parco Margherita 23 80121 Napoli - <a href="http://www.ellevibrokers.it">www.ellevibrokers.it</a> - <a href="mailto:ellevibrokers@pec.it">ellevibrokers@pec.it</a> - info@ellevibrokers.it		

### Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione

- a)  L'attività dell'intermediario viene svolta su incarico del cliente
- b)  Il contratto viene distribuito in collaborazione con un altro intermediario ai sensi dell'art. 22 L. 221/2012 (collaborazione orizzontale)

Intermediario ex art. 22 L. 22/2012	
Sezione RUI	Numero RUI
Ruolo del collaboratore ex art. 22 L. 22/2012 (Emittente)	

- c) Dati del Broker per il quale l'intermediario iscritto in sezione E svolge l'attività

### Sezione II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto l'intermediario dichiara che: *(sbarrare l'opzione ricorrente)*

- a)  Fornisce una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3 del CAP ovvero una raccomandazione personalizzata;
- b)  Fornisce indicazione delle attività prestate delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese nell'ambito della consulenza;
- c)  Fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale fondata su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato ai sensi del comma 4 dell'art. 119-ter del CAP che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;
- d)  Fornisce una consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'art. 121 septies del CAP;

- e)  Fornisce una consulenza su base indipendente;
- f)  Fornisce al contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi consigliati al contraente medesimo;
- g)  Distribuisce prodotti di investimento assicurativi in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i prodotti di investimento assicurativi di una o più imprese di assicurazione;
- h)  Inserire ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dal art. 119-bis comma 7 del CAP;
- i)  Fornisce in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata;
- j)  Fornisce indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinare strategie di investimento proposte; l'informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014.

### Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni e agli incentivi

Il compenso relativo all'attività svolta da Ellevi Brokers srls per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da:

- Onorario corrisposto direttamente dal cliente e/o degli incentivi percepiti pari a Euro \_\_\_\_\_
- Commissione inclusa nel premio assicurativo;
- Altra tipologia di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dall'intermediazione effettuata
- Combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra
  - Importo percepito per la valutazione periodica dell'adeguatezza è pari a Euro \_\_\_\_\_
  - Importi relativi a costi e oneri, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili nonché dall'articolo 121-sexies del Codice e dalle disposizioni regolamentari di attuazione. L'informativa sui costi può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'articolo 185 del Codice.

### Sezione IV – Informazioni relative al pagamento dei premi

a. Con riferimento al pagamento dei premi l'intermediario dichiara che:

I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimento o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

*ovvero*

Ha costituito ai sensi dell'art. 117 comma 3 bis del Codice delle Assicurazioni una fideiussione a garanzia della capacità finanziaria richiesta dalla stessa norma, pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di € 19.510,00.

b. Il premio può essere pagato con le seguenti modalità:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma online, che abbiano quale beneficiario l'impresa di assicurazione oppure l'intermediario, espressamente in tale qualità;

Con riferimento al contratto proposto emesso/emittendo, il rischio è collocato come segue:

- con l'Impresa \_\_\_\_\_
- Accordo di pagamento del premio: \_\_\_\_\_

**Avvertenza:** Qualora l'intermediario non sia autorizzato all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa, si rammenta che il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell'articolo 118 del Codice.